

**Causa C-370/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 agosto 2020

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

25 giugno 2020

**Ricorrente in primo grado e per cassazione:**

Pro Rauchfrei e. V.

**Resistente in primo grado e per cassazione:**

JS

**Oggetto del procedimento principale**

Azione volta a inibire l'offerta di sigarette tramite un distributore automatico, la quale violerebbe il divieto di dissimulare le avvertenze relative alla salute apposte sui pacchetti di sigarette e mostrerebbe le illustrazioni su detti pacchetti senza siffatte avvertenze

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Richiesta di interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase (nozioni di «immissione sul mercato» e «dissimulazione») e dell'articolo 8, paragrafo 8 (nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie») della direttiva 2014/40, ai sensi dell'articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di immissione sul mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/CE includa l'offerta di prodotti del

tabacco tramite distributori automatici in modo tale che i pacchetti di sigarette in essi contenuti, pur recando le avvertenze prescritte dalla legge, sono però conservati nel distributore automatico in modo che non siano inizialmente visibili al consumatore e le avvertenze su di essi apposte diventano visibili non appena il distributore automatico, precedentemente attivato dal personale addetto alla cassa, viene azionato dal cliente e il pacchetto di sigarette viene così collocato sul nastro trasportatore della cassa ancor prima dell'operazione di pagamento.

- 2) Se il divieto di «dissimulare tramite altri elementi» le avvertenze di cui all'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE, includa il caso in cui nella presentazione della merce tramite un distributore automatico venga dissimulata l'intera confezione di tabacco.
- 3) Se la condizione delle «illustrazioni sulle confezioni unitarie» di cui all'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE sia soddisfatta anche qualora l'immagine non costituisca una rappresentazione fedele del confezionamento originale, ma il consumatore associ detta illustrazione alla confezione di tabacco a causa della sua grafica quanto ai contorni, alle proporzioni, ai colori e al logotipo.
- 4) Se i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, indipendentemente dall'immagine utilizzata, siano soddisfatti anche nel caso in cui il consumatore abbia l'opportunità di visionare i pacchetti di sigarette con le prescritte avvertenze prima della conclusione del contratto di vendita.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in particolare considerando 48 e 60, articolo 2, punto 40, articolo 8

Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, in particolare articoli 3 e 4

### **Disposizioni nazionali fatte valere**

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG»), in particolare articoli 3, 3a, 5a, 8

Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (legge relativa ai prodotti del tabacco e ai prodotti connessi; in prosieguo: il «Tabakerzeugnisgesetz» o il «TabakerzG»), in particolare articolo 6

Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (regolamento relativo ai prodotti del tabacco e ai prodotti connessi; in prosieguo: la «Tabakerzeugnisverordnung» o la «TabakerzV»), in particolare articolo 11, paragrafo 1, prima frase, punto 4, e paragrafo 2

### Breve esposizione dei fatti e del procedimento

Il resistente gestisce due supermercati a Monaco di Baviera, ove, in corrispondenza delle casse, nel periodo successivo al 20 maggio 2017, offriva in vendita sigarette attraverso il distributore automatico di seguito raffigurato:



- 1 I pacchetti di sigarette conservati nel distributore automatico non erano visibili al cliente. I pulsanti di selezione del prodotto posti sul distributore consentivano invece di riconoscere le diverse marche di sigarette, ma non recavano le avvertenze relative alla salute prescritte dalla legge.
- 2 La vendita si svolgeva nel seguente modo: il cliente, dopo aver chiesto al personale addetto alla cassa di attivare il distributore, premeva il pulsante di selezione corrispondente alla marca di sigarette desiderata. Il pacchetto di sigarette veniva quindi trasferito dal dispositivo di erogazione del distributore automatico sul nastro trasportatore della cassa. Il pagamento del pacchetto di sigarette aveva luogo successivamente alla cassa, purché il cliente confermasse la propria intenzione di acquisto. Tale organizzazione dell'operazione di vendita tramite distributore automatico mirava alla prevenzione dei furti e alla protezione dei minori.
- 3 Il ricorrente censurava l'offerta in vendita di sigarette tramite il distributore automatico gestito dal resistente dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land, Germania), il quale respingeva il ricorso. L'appello proposto dal ricorrente non è

stato accolto. Il Collegio rimettente è chiamato a pronunciarsi sul ricorso per cassazione (Revision) del ricorrente.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 4 Ad avviso del Collegio rimettente, l'esito del ricorso per cassazione (Revision) dipende dall'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, e dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE. In primo luogo, occorre verificare se la presentazione delle sigarette tramite il distributore automatico di cui trattasi violi il divieto di dissimulare le avvertenze relative alla salute da apporre sulla confezione unitaria di un prodotto del tabacco ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, di detta direttiva. In secondo luogo, è necessario chiarire se sul distributore automatico vengano presentate illustrazioni sui pacchetti di sigarette che, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva medesima, non recano avvertenze relative alla salute.

#### ***Sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE***

##### *Sulla condizione dell'immissione sul mercato (prima questione pregiudiziale)*

- 5 Si pone anzitutto la questione se la presentazione dei pacchetti di sigarette mediante distributore automatico costituisca un'«immissione sul mercato» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE. La prima questione pregiudiziale mira ad acclarare un siffatto problema di interpretazione.
- 6 Una peculiarità dell'offerta tramite il distributore automatico in questione è il fatto che i pacchetti di sigarette in esso contenuti, pur recando le avvertenze prescritte dalla legge, sono però conservati nel distributore automatico in modo che non siano inizialmente visibili al consumatore. I pacchetti di sigarette e le avvertenze su di essi apposte diventano visibili non appena il distributore automatico, precedentemente attivato dal personale addetto alla cassa, viene azionato dal cliente e il pacchetto di sigarette viene così collocato sul nastro trasportatore della cassa ancor prima dell'operazione di pagamento. Il Collegio rimettente ritiene che non possa risponderci chiaramente alla questione se la condizione dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE sia soddisfatta nel caso di una siffatta operazione di acquisto prolungata, durante la quale le avvertenze relative alla salute apposte sui pacchetti di sigarette sono visibili solo temporaneamente.
- 7 Il tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE è in contrasto con un'interpretazione restrittiva secondo cui la nozione di immissione sul mercato comprende solo il passaggio della detenzione materiale della cosa dal venditore al cliente a seguito dell'operazione di pagamento. Ai sensi dell'articolo 2, punto 40, della direttiva medesima, per «immissione sul mercato» si intende il fatto di mettere a disposizione prodotti

dietro pagamento o a titolo gratuito. La nozione di «messa a disposizione» potrebbe includere anche l'offerta di sigarette nei distributori automatici in questione, nei quali l'erogazione può essere avviata dal cliente stesso.

- 8 Il contesto normativo non consente una chiara interpretazione della nozione di immissione sul mercato. Il giudice d'appello ha ritenuto che la conservazione dei pacchetti di sigarette nel distributore automatico in questione fosse soltanto una modalità di vendita. Dal considerando 48 della direttiva 2014/40/UE si evince che l'obiettivo di armonizzazione di tale direttiva non riguarda le modalità di vendita e la pubblicità. Di conseguenza, l'offerta di sigarette nei distributori automatici di cui trattasi non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva. Il Collegio rimettente dubita che possa essere accolta una siffatta interpretazione. Il considerando 48 di tale direttiva stabilisce che tale direttiva non armonizza le norme relative agli ambienti senza fumo, alle modalità di vendita interne o alla pubblicità interna o al brand stretching, né introduce un limite di età per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica. Il giudice d'appello ne ha desunto che la direttiva 2014/40/UE disciplina solo la grafica del prodotto in sé, ma non le modalità di vendita dei prodotti del tabacco, come ad esempio la presentazione nei distributori automatici. Occorre prendere in considerazione il fatto che, oltre alle «modalità di vendita», il considerando 48 esclude anche la «pubblicità» dall'obiettivo di armonizzazione della direttiva, ma la direttiva 2014/40/UE contiene disposizioni esplicite nell'articolo 20, paragrafo 5, e nel considerando 43 con riguardo alla pubblicità delle sigarette elettroniche. Inoltre, dal considerando 60 risulta che gli obiettivi della direttiva comprendono il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti, *inter alia*, la «presentazione» dei prodotti del tabacco. Il termine «presentation» utilizzato nella versione inglese potrebbe implicare che l'oggetto della disciplina della direttiva 2014/40/UE includa non solo la presentazione della confezione unitaria del prodotto del tabacco in sé, bensì anche le condizioni della sua presentazione nell'ambito di una situazione commerciale.
- 9 L'obiettivo della disposizione dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE non consente del pari di desumere se la nozione di immissione sul mercato includa la presentazione dei pacchetti di sigarette nei distributori automatici di cui trattasi. Secondo il considerando 28 di detta direttiva, il divieto di dissimulazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva ha lo scopo di garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia (v. sentenza della Corte del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C-547/14, EU:C:2016:325). Il divieto di dissimulazione, allo stesso modo del requisito delle avvertenze relative alla salute, mira quindi alla protezione della salute, mediante l'avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo (v. articoli 1 e 2, punto 32, della direttiva 2014/40/UE). Ne consegue che il divieto di dissimulazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva medesima mira a garantire che le avvertenze relative alla salute possano essere visionate dal consumatore e da quest'ultimo prese in considerazione nella

sua decisione d'acquisto. In base alle constatazioni del giudice d'appello, il contratto di acquisto non viene concluso mediante l'azionamento del pulsante di selezione del distributore automatico, bensì solo – immediatamente dopo – con il successivo pagamento delle sigarette. A seguito dell'erogazione del pacchetto di sigarette sul nastro trasportatore della cassa per effetto dell'azionamento del pulsante di selezione sul distributore automatico, il consumatore è in grado di visionare integralmente il pacchetto di sigarette e in tutte le sue parti senza limitazioni prima della conclusione del contratto e di prendere quindi la propria decisione d'acquisto, venendo a conoscenza delle avvertenze non dissimulate apposte sulle confezioni unitarie, oppure di astenersi dall'acquisto. A tal riguardo, potrebbe ipotizzarsi che la vendita di sigarette tramite il distributore automatico in questione non comprometta in misura considerevole l'obiettivo normativo del divieto di dissimulazione, giacché nel corso dell'operazione di vendita le avvertenze relative alla salute apposte sulle confezioni unitarie diventano pienamente visibili in tempo utile prima che venga presa la decisione finale di acquisto. D'altro canto, in considerazione dell'importanza delle avvertenze relative alla salute per la protezione del bene giuridico primario della salute, nonché dell'obiettivo della lotta al tabagismo, anch'esso sancito dall'articolo 1 della direttiva 2014/40/UE, non è irragionevole presumere che le avvertenze relative alla salute possano dispiegare un effetto adeguato solo nel caso in cui esse siano conoscibili al consumatore già a partire dalla presentazione delle sigarette nel distributore automatico e quindi in un momento nel quale è già stato compiuto un primo passo essenziale nella decisione di acquistare o meno le sigarette. Ciò potrebbe indurre a ritenere che anche detta presentazione tramite il distributore automatico, la quale si pone all'inizio dell'operazione di acquisto, rientri nella nozione di «immissione sul mercato» e sia pertanto soggetta al divieto di dissimulare le avvertenze relative alla salute.

*Sulla condizione della dissimulazione tramite altri elementi (seconda questione pregiudiziale)*

- 10 Si pone inoltre la questione se, in circostanze come quelle di cui trattasi nel presente caso, si configuri la condizione della dissimulazione tramite altri elementi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE. La seconda questione pregiudiziale mira ad acclarare un siffatto problema di interpretazione.
- 11 Non è chiaro se l'occultamento delle avvertenze relative alla salute apposte sulle confezioni unitarie dovuto alla messa a disposizione dei pacchetti di sigarette all'interno di un distributore automatico costituisca una dissimulazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE. Secondo una tesi, il divieto di dissimulazione comprende anche la dissimulazione dell'intera confezione unitaria tramite un distributore automatico, poiché la disposizione citata mira ad assicurare la visibilità delle avvertenze relative alla salute anche nella presentazione del prodotto. Secondo la tesi opposta, la summenzionata disposizione, come risulta dal considerando 48 di detta direttiva, si riferisce esclusivamente ai prodotti in sé considerati oppure alla grafica del

confezionamento e non alla sua presentazione o ad altre modalità di vendita e quindi non a fattori esterni alla confezione unitaria. La collocazione dei prodotti del tabacco nei distributori automatici o sugli scaffali sarebbe una mera modalità di vendita e non riguarderebbe la grafica del confezionamento contemplata dalla direttiva. Di conseguenza, non vi si potrebbe ravvisare una dissimulazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva medesima.

- 12 Il Collegio rimettente ritiene che non possa fornirsi una risposta chiara alla questione controversa.
- 13 Il tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE non osta a ritenere che anche l'occultamento delle avvertenze relative alla salute, dovuto alla messa a disposizione dei pacchetti di sigarette all'interno del distributore automatico, possa costituire una dissimulazione tramite un altro elemento, che deve essere impedita in forza di tale disposizione. Laddove sia dissimulata da un elemento non solo un'avvertenza relativa alla salute, bensì l'intera confezione, ciò comporta necessariamente una dissimulazione dell'avvertenza apposta sulla confezione unitaria.
- 14 Il contesto della disposizione non consente di fornire una chiara interpretazione della nozione di dissimulazione. Come è stato sottolineato, non può risponderci con certezza al quesito se dal considerando 48 della direttiva possa desumersi che una modalità di vendita come l'offerta di sigarette in un distributore automatico sia esclusa, per motivi sistematici, dall'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva. Tale aspetto potrebbe assumere rilevanza con riguardo non solo alla nozione di immissione sul mercato, ma anche alla condizione di «dissimulato». Per contro, gli elementi elencati a titolo esemplificativo dalla suddetta disposizione non consentono di riconoscere un'intenzione del legislatore volta ad escludere dalla portata del divieto di dissimulazione la modalità della conservazione dei pacchetti di sigarette all'interno di un distributore automatico in ragione dell'assenza del necessario riferimento alla grafica della confezione unitaria stessa. È vero che i bolli fiscali, le etichette del prezzo e gli elementi di sicurezza contemplati dalla disposizione di cui trattasi sono elementi normalmente apposti sul pacchetto di sigarette e che pertanto riguardano la grafica della confezione unitaria. Tuttavia, anche gli incarti, le custodie e le scatole, menzionati dalla disposizione medesima, costituiscono elementi che possono del pari coprire completamente la confezione unitaria e in tal modo – come il distributore automatico in questione – sottrarre alla percezione del consumatore le avvertenze relative alla salute ivi presenti, indipendentemente dalla grafica della confezione unitaria.
- 15 L'obiettivo della disposizione dell'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE non indica con chiarezza neppure se la nozione di dissimulazione tramite altri elementi riguardi la presentazione di pacchetti di sigarette nei distributori automatici di cui trattasi. Pertanto, devono essere presi in considerazione i medesimi elementi esaminati nell'interpretazione della condizione di «impresso sul mercato».

***Sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE***

- 16 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell'Unione rispettano le disposizioni del capo II («Etichettatura e confezionamento») del titolo II («Prodotti del tabacco») di detta direttiva.

*Sulla nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie» (terza questione pregiudiziale)*

- 17 Si pone anzitutto la questione se sussista un'illustrazione su una confezione unitaria ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE qualora, benché l'illustrazione non costituisca una rappresentazione fedele del confezionamento originale, il consumatore associ tuttavia l'illustrazione al confezionamento del tabacco a causa della sua grafica quanto ai contorni, alle proporzioni, ai colori e al logotipo. La terza questione pregiudiziale mira ad acclarare un siffatto problema di interpretazione.
- 18 Il Collegio rimettente ritiene che alla questione sollevata non possa fornirsi una risposta chiara.
- 19 La nozione di «illustrazione su una confezione unitaria» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE potrebbe indurre a ritenere che solo la rappresentazione fedele di un pacchetto di sigarette – ad eccezione delle avvertenze relative alla salute – rientri nella fattispecie contemplata da detta disposizione. Tuttavia, il senso letterale della nozione potrebbe estendersi anche ad una rappresentazione quale una riproduzione stilizzata delle caratteristiche esteriori essenziali di una confezione unitaria.
- 20 Dal combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE e dalle norme ivi contenute, volte ad assicurare la visibilità delle avvertenze relative alla salute sulle confezioni unitarie di prodotti del tabacco, risulta unicamente che l'articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva faccia riferimento alle illustrazioni su tali confezioni, le quali possono essere immagini fedeli oppure anche stilizzate.
- 21 L'obiettivo della disposizione dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE potrebbe invero corroborare l'ipotesi che detta disposizione si applichi anche a quelle immagini le quali, in ragione della loro grafica, suscitano nella mente del consumatore l'associazione con un pacchetto di sigarette. L'obbligo sancito dalla disposizione menzionata, in forza del quale anche le illustrazioni sulle confezioni unitarie rispettano i requisiti di visibilità delle avvertenze relative alla salute applicabili alla confezione unitaria stessa, è diretto, come peraltro la finalità di tali avvertenze, a proteggere la salute mediante l'avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo. Ne consegue che anche la disposizione medesima mira ad assicurare che le avvertenze relative alla salute possano essere visionate dal consumatore e da quest'ultimo prese in

considerazione nella sua decisione d'acquisto. Ove però una grafica, pur non fedele, di una confezione unitaria, richiamando quest'ultima in virtù della riproduzione stilizzata delle sue caratteristiche esteriori essenziali, determini un effetto evocativo nella mente del consumatore, sarebbe logico considerare tale immagine stilizzata, nell'interesse di un'efficace protezione della salute e della lotta al tabagismo, sufficiente ad integrare la nozione di illustrazione di cui a tale disposizione. Anche una siffatta immagine, al pari di una rappresentazione fedele, può provocare un impulso all'acquisto da contrastare mediante le avvertenze relative alla salute ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2014/40/UE.

*Sulla questione se i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE siano soddisfatti nel caso in cui il consumatore possa visionare i pacchetti di sigarette prima della conclusione del contratto di vendita (quarta questione pregiudiziale)*

- 22 Si pone inoltre la questione se, in circostanze come quelle del presente caso, i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE siano soddisfatti per il semplice fatto che al consumatore sia data la possibilità, prima della conclusione del contratto di vendita, di visionare i pacchetti di sigarette recanti le prescritte avvertenze relative alla salute. La quarta questione pregiudiziale mira ad acclarare tale problema di interpretazione.
- 23 Il giudice d'appello ha dichiarato che l'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE dev'essere interpretato nel senso che l'uso delle illustrazioni sui pacchetti di sigarette è vietato nei confronti del consumatore nel solo caso in cui ciò avvenga in luogo della presentazione della confezione unitaria prima della conclusione del contratto di vendita. Il Collegio rimettente esprime dubbi circa la possibilità di aderire alla conclusione formulata dal giudice d'appello.
- 24 Il tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, che si riferisce alle illustrazioni sulle confezioni unitarie senza restrizioni, non consente di avallare la limitazione dell'ambito di applicazione di tale disposizione affermata dal giudice d'appello.
- 25 Un'interpretazione che tenga conto del contesto normativo non conduce ad un risultato univoco. Il giudice d'appello ha basato la sua tesi ancora una volta sull'assunto che dal considerando 48 della direttiva 2014/40/UE risulterebbe che le azioni pubblicitarie e le modalità di vendita non rientrano di per sé nel campo di applicazione della direttiva. Tale assunto non è scevro da dubbi, come si è già osservato *supra*.
- 26 L'obiettivo della disposizione dell'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE non consente inoltre di chiarire se tale disposizione sia diretta a vietare anche l'uso di illustrazioni sui pacchetti di sigarette privi di avvertenze relative alla salute qualora il consumatore abbia l'opportunità di visionare direttamente i pacchetti di sigarette con le prescritte avvertenze relative alla salute prima della conclusione del contratto di vendita. Pertanto, devono essere presi in

considerazione i medesimi elementi esaminati nell'interpretazione della condizione di «impresso sul mercato». Il Collegio rimettente rinvia alle osservazioni formulate al riguardo.

DOCUMENTO DI LAVORO